

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



## **OGGETTO: Modello Certificazione Unica 2024 - Conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2023 – cedolino febbraio 2024**

Con il cedolino del mese di febbraio, viene operato il conguaglio fiscale per i redditi elaborati col tramite del sistema NoiPA: di seguito le novità per il rilascio del modello di Certificazione Unica 2024 relativo ai redditi 2023.

### **Certificazione Unica dei redditi e relativi adempimenti**

In attuazione delle vigenti disposizioni, la Certificazione Unica (CU 2024) verrà prodotta per tutti i soggetti che abbiano ricevuto emolumenti segnalati attraverso il sistema NoiPA nel corso dell'anno fiscale 2023.

Le certificazioni saranno fruibili con le consuete modalità, ovverosia tramite pubblicazione sul portale NoiPA, entro il termine del 16 marzo 2024, secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 15 gennaio 2024 dell'Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che, per la predisposizione della dichiarazione precompilata (Modello 730), l'Agenzia delle Entrate utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente da NoiPA entro il 16 marzo. In caso di rielaborazioni della CU, pertanto, anche su segnalazione dell'amministrato, sarà cura dello stesso procedere a rettificare i dati sulla dichiarazione precompilata (Modello 730).

### **Novità nella CU2024**

Di seguito sono elencate le principali novità introdotte per l'anno d'imposta 2023:

- Detrazione del 19% per contributi volontari destinati agli alluvionati dell'Emilia-Romagna.
- Esposizione nel riquadro dei familiari della CU dei dati di tutti i figli fiscalmente a carico nell'anno d'imposta, a prescindere dal diritto alle detrazioni ex. Art.12 del TUIR.

## **Applicazione conguagli**

Le voci determinate a seguito del conguaglio contributivo e fiscale dell'anno di imposta 2023 sono consultabili dagli amministrati sul cedolino con i seguenti codici:

389	Conguaglio addizionale 1% ex ART. 3 TER della L.438/92
390	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo pensione
394	Conguaglio contributivo ex L.335/95 relativo alla maggiorazione del 18% dell'imponibile Fondo credito
381	Conguaglio fondo pensione per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)
384	Conguaglio fondo credito per superamento del massimale contributivo (art. 2, comma 18, secondo periodo, della L. n. 335/1995)
382	Conguaglio pensionistico relativo ai buoni pasto
383	Conguaglio fondo credito relativo ai buoni pasto
008	Conguaglio Irpef a credito
666	Conguaglio Irpef a debito
669	Conguaglio relativo al credito ART. 1 DL 3/2020 (trattamento integrativo)

Tutti i conguagli a debito sono applicati integralmente a partire dalla mensilità di febbraio fino alla capienza del netto del cedolino; nei casi in cui il debito ecceda tale importo si darà corso al recupero sulle rate successive.

I conguagli a credito per l'amministrato vengono applicati integralmente nella mensilità di febbraio 2024.

## **Addizionali regionali e comunali**

Le addizionali regionali verranno calcolate secondo la peculiarità dei singoli casi. Per ulteriori dettagli si rimanda alle relative discipline regionali.

Le addizionali regionali e comunali relative all'anno 2023 saranno applicate a cedolino dal mese di marzo al mese di novembre 2024.

Per il personale oggetto di cessazione del rapporto di lavoro nell'anno 2023 (ovvero fino al mese di febbraio 2024) e contratti di supplenza breve e saltuaria, non è previsto il calcolo e la valorizzazione delle addizionali regionali e comunali, proprio in virtù del punto precedente. Inoltre, in capo agli stessi, poiché non verrà effettuato neanche il conguaglio fiscale, il campo "Ritenute" è valorizzato con il totale dell'imposta pagata nell'anno, non sono indicate le detrazioni, non sono valorizzati i campi delle addizionali regionale e comunali e nelle annotazioni è presente l'indicazione "Conguaglio non effettuato. Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi".